

TI_GERICHTE 15.1997.119 vom 26. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.119

FR: TI_GERICHTE 15.1997.119 du 26 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.119 del 26 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.1998
15.1997.119

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00119 Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di _____ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l'avviso di pignoramento 11 luglio 1997 emesso nell'esecuzione n. _____ dell'UE di Orbe promossa contro la ricorrente da _____ rappr. _____ rilevato che con ordinanza presidenziale 7/11 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto: A. Con PE n. _____ del 5 novembre 1996 dell'Ufficio esecuzione di _____ ha escusso _____ a _____ per l'incasso di Fr. 7'890.-- oltre interessi e spese. Il PE risulta essere stato notificato il 6 novembre 1996 a _____. Al PE non è stata interposta opposizione. Con domanda di prosecuzione 10 febbraio 1997 il creditore ha chiesto all'UEF di Bellinzona di proseguire l'esecuzione. L'11 luglio 1997 l'UEF ha emesso l'avviso di pignoramento in oggetto. B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata _____ argomentando di non avere mai ricevuto un PE concernente il credito posto in esecuzione. La ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del PE solo telefonando all'UEF di Bellinzona. Il PE è stato ritirato dal signor _____ unico occupante dell'appartamento a _____, che non glielo ha mai consegnato. L'escussa ha dichiarato di essere domiciliata a _____ di averlo comunicato all'amministrazione dell'immobile di _____ e di non avere mai cambiato domicilio. C. Su richiesta della scrivente Camera, _____ ha trasmesso una dichiarazione 23 settembre 1997 del Comune di _____, Ufficio controllo abitanti, dalla quale risulta che la ricorrente è domiciliata a _____ dalla nascita. D. Delle osservazioni dell'UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio. Di conseguenza risultando domiciliata dalla nascita a _____, la ricorrente non poteva essere escussa a _____. Il PE n. _____ datato 5 novembre 1996 dell'Ufficio di esecuzione di Orbe è stato quindi emesso da un organo d'esecuzione incompetente ratione loci. Il successivo avviso di pignoramento emesso dall'UEF di Bellinzona nell'ambito di una procedura esecutiva nulla, va quindi annullato, trattandosi di atto irritato. 2. Il ricorso 18 luglio 1997 _____ va quindi accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 22 e 46 cpv. 1 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 _____ è accolto. 1.1. L'avviso di pignoramento 11 luglio 1997 dell'UEF di Bellinzona è annullato. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: – _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.